



CONDIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE INSERZIONI.

	Trim.	Sem.	Anno
GAZZETTA UFFICIALE, in Roma L.	9	17	32
in Roma a domicilio e in tutto il Regno	10	19	36
GAZZETTA UFFICIALE coi resoconti stenografati delle sedute del Parlamento, in Roma	10	19	36
A domicilio e nel Regno	12	23	44
Estero: per gli Stati dell'Unione postale	38	68	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti d'America	48	88	165
Repubblica Argentina, Uruguay	68	112	215

Per gli Annunzi giudiziari L. 025; per altri avvisi L. 030 per linea di colonna o spazio di linea. — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese; nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Le associazioni ed inserzioni si ricevono dall'Amministrazione e dagli uffici postali.

Un numero separato: in Roma, cent. 10; pel Regno, cent. 15.
Un numero arretrato: in Roma, cent. 20; pel Regno ed estero, cent. 30.

Direzione: Roma, piazza Madama, n. 17.
Amministrazione: Palazzo del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Ordine della Corona d'Italia — Nomine e promozioni.

RR. decreti nn. 2062, 2063, 2064, 2065, 2066 (Serie 3^a), coi quali si costituiscono in sezioni elettorali autonome i comuni di Campomarino, Rocchetta, Oratino, Sant'Angelo del Pesco e Miranda.

Relazione a S. M. II Re fatta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e relativo

R. decreto n. 2089 (Serie 3^a), che istituisce premi da conferirsi per concorso agli espositori della Mostra generale di Torino nel 1884.

R. decreto n. 2088 (Serie 3^a), sul concorso pecuniario del Ministero di Agricoltura nelle spese di istituzione di essiccatoi per la stagionatura artificiale del mais e di forni economici.

R. decreto n. 2090 (Serie 3^a), col quale sono distaccate dal comune di Marciana e costituite in comune separato col nome di Marciana Marina le frazioni di Marciana Marina, Sant'Illario con Pila, San Piero in Campo, Marina di Campo e Pianosa.

R. decreto n. 2110 (Serie 3^a), che modifica i capitoli per concessioni del servizio telefonico ad uso pubblico e privato.

R. decreto che istituisce una Commissione con incarico di prendere ad esame il tema della istruzione artistica industriale.

R. decreto n. MCCXLIII (Serie 3^a, parte supplementare), che erige in Corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa.

Direzione Generale del Debito Pubblico. — Rettifiche d'intestazioni.

Diario estero.

Offerte a favore dei danneggiati dell'isola d'Ischia pervenute dall'estero.

Telegrammi Agenzia Stefani.

Camera dei deputati. — Resoconto sommario della seduta del 5 aprile 1884.

Bollettini meteorici.

Listino ufficiale della Borsa di Roma.

Annunzi.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. si compiace nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto delli 31 dicembre 1883:

A commendatore:

Cianciolo barone Vincenzo, maggiore generale comandante la brigata Reggio.

Beltrami cav. Carlo, id. id. territoriale d'artiglieria in Roma.
Taffini D'Accoglio marc. Luigi, id. id. id. in Piacenza.
Genè cav. Carlo, id. direttore dell'Istituto geografico militare.

Boselli cav. Francesco, id. comandante la 5^a brigata cavalleria.

Mazzucchi cav. Guglielmo, id. id. 3^a id. id.

Prato cav. Cesare, id. id. territoriale del genio Torino.

Mirri cav. Giuseppe, id. id. la brigata Casale.

Morici cav. Antonio, id. id. Acqui.

Pecco cav. Giacomo, colonnello medico ispettore membro del Comitato di sanità militare.

Giudici cav. Vittorio, id. id. id. id.

Ad ufficiale:

Nascimbene cav. Ernesto, colonnello comandante il 67^o reggimento fanteria.

Ronna cav. Ferdinando, id. id. distretto di Messina.

Lodola cav. Giovanni, id. id. 16^o reggimento fanteria.

Manacorda cav. Teonesto, id. id. 57^o reggimento fanteria.

Crosio cav. Vincenzo, id. id. 78^o id.

Morozzo Della Rocca cav. Costantino, id. id. 12^o reggimento bersaglieri.

Mathieu cav. Anatolio, id. id. 56^o fanteria.

Rosselli cav. Agostino, id. id. 21^o id.

Dho cav. Vittorio, id. id. distretto di Firenze.

Lamberti cav. Leopoldo, id. id. 53^o reggimento fanteria.

Belli cav. Giorgio, id. id. 42^o id.

Ribero cav. Sebastiano, id. id. 75^o id.

De Rada cav. Michele, id. id. 16^o reggimento artiglieria.

Fallanca cav. Francesco, id. direttore del polverificio di Scafati.

Lavezzeri cav. Ottone, id. commissario id. Commissariato Firenze.

Destefanis cav. Giovanni, colonn. comandante il reggimento cavalleria Firenze (9^o).

Delfino cav. Ettore, id. id. 76^o reggimento fanteria.

Rodoni cav. Francesco, id. id. 66^o id.

Andreis cav. Achille, id. id. 18^o id.

Cugusi cav. Giuseppe, id. medico direttore di sanità militare di Napoli.

Pasca cav. Camillo, id. id. di Piacenza.

Fecia Di Cossato nob. Luigi, colonn. comandante il 9^o reggimento bersaglieri.

Riccardi cav. Giovanni, id. id. 2^o reggimento genio.

Tavoni cav. Clemente, caposezione di 1^a classe Amministrazione centrale della guerra.

Villa cav. Carlo, id. id. id.

Boglione cav. Emilio, id. id. id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 2062 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Campomarino per la sua separazione dalla sezione elettorale di Termoli, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3^a);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Campomarino ha 107 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Campomarino è separato dalla sezione elettorale di Termoli, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1884.

UMBERTO.**DEPRETIS.**

Visto, *Il Guardasigilli*: SAVELLI.

Il Numero 2063 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Rocchetta per la sua separazione dalla sezione elettorale di Castellone al Volturno, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3^a);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Rocchetta ha 223 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Rocchetta è separato dalla sezione elettorale di Castellone al Volturno, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1884.

UMBERTO.**DEPRETIS.**

Visto, *Il Guardasigilli*: SAVELLI.

Il Numero 2064 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Oratino per la sua separazione dalla sezione elettorale di Campobasso, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3^a);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Oratino ha 129 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Oratino è separato dalla sezione elettorale di Campobasso, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1884.

UMBERTO.**DEPRETIS.**

Visto, *Il Guardasigilli*: SAVELLI.

Il Numero 2065 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Sant'Angelo del Pesco per la sua separazione dalla sezione elettorale di Pescopennataro, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3^a);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Sant'Angelo del Pesco ha 111 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sant'Angelo del Pesco è separato dalla sezione elettorale di Pescopennataro, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: SAVELLI.

Il Numero 2066 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Miranda per la sua separazione dalla sezione elettorale di Isernia, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Miranda ha 109 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Miranda è separato dalla sezione elettorale di Isernia, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: SAVELLI.

Relazione a S. M. il Re fatta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio in udienza del 16 marzo 1884 sul decreto che istituisce premi per gli Istituti di previdenza all'Esposizione generale di Torino 1884:

SIRE!

Il Vostro Governo e cogli atti legislativi e cogli atti amministrativi ha sempre mostrata grande sollecitudine nel

promuovere e diffondere il sentimento e la pratica della previdenza, e nel dare impulso a tutte le istituzioni con cui essa si estrinseca, e mercè le quali si migliora la condizione delle classi lavoratrici in ispecie. Siccome però gli Istituti di previdenza sono già assai numerosi in Italia, ed è notevole e costante il loro progresso, così l'opera del Governo deve proporsi per iscopo di rendere più vigorosa e fidente l'azione individuale, pur promuovendo direttamente quegli altri Istituti, a fondare i quali l'iniziativa privata sarebbe manchevole od inefficace.

La prossima Esposizione generale in Torino, che offrirà a tutti gli Istituti nazionali di previdenza propizia occasione per manifestare al paese le vicende della loro esistenza e i risultati fino ad ora ottenuti, porge altresì al Governo l'opportunità di conferire premi a quelli fra essi che per bontà di ordinamento o per eccellenza di opere primeggiano sovra gli altri.

I premi serviranno a quelli di eccitamento a perseverare nella benefica loro attività e spingeranno gli altri all'emulazione, sicchè tutti gareggeranno nel nobile proposito di giovare all'economia nazionale da una parte, e di rinvigorire dall'altra il sentimento del risparmio, del mutuo soccorso, della cooperazione, della solidarietà in tutte le classi sociali.

Il decreto pel quale ho l'onore di chiedere la sanzione della M. V. conferisce premi alle varie istituzioni che in diversa forma tendono a così alti scopi.

Avvertirà la M. V. che mentre per alcuni Istituti si stabiliscono premi senza distinzione di sede, per le Società cooperative di credito invece e per le Casse di risparmio, già così numerose e fiorenti, si accolse un diverso criterio: il decreto determina premi soltanto per quelle che si trovano in centri aventi una popolazione agglomerata inferiore ai 30 mila abitanti. Siccome le Banche popolari e le Casse di risparmio sorte nei maggiori comuni hanno acquistata grande potenza economica e sono circondate dalla pubblica stima e fiducia, così pare meglio opportuno incoraggiare quelle che si trovano in centri minori ove l'esercizio della previdenza spesso non rinviene quegli Istituti che vi porgono occasioni ed agevolezze, ed ove manca non di rado quell'impulso che alla previdenza deriva anche dalla facilità di ottenere in corrispondenza più copiosi i sussidi del credito.

Colla persuasione che i concetti, ai quali il decreto è informato, corrispondano ai bisogni ed alle condizioni del nostro paese, lo presento all'Augusta firma della M. V., aggiungendo ancora come più numerosi che per gli altri Istituti sono i premi destinati alle Società di mutuo soccorso perchè il benemerito Comitato ordinatore dell'Esposizione ha saputo procurarsi la promessa di un larghissimo concorso di esse.

Il Numero 2089 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Art. 1. Sono istituiti i seguenti premi da conferirsi per concorso agli espositori della Mostra generale di Torino nel 1884:

1. Una medaglia d'oro di prima classe, due di seconda classe, e quattro di argento alle Società cooperative di credito e Banche popolari che abbiano sede in luoghi di una popolazione agglomerata inferiore ai 30 mila abitanti, e dimostrino di avere ordinamenti meglio atti all'incremento e diffusione del credito.

2. Due medaglie d'oro di seconda classe e tre di argento alle Società cooperative di credito e Banche popolari, senza distinzione di sede, che avranno aiutato con prestiti un largo numero di contadini, mezzadri, affittuari o piccoli proprietari che lavorano terreni di loro proprietà.

3. Una medaglia d'oro di seconda classe e tre di argento alle Società cooperative di credito e Banche popolari, senza distinzione di sede, che dimostreranno di aver meglio organizzato ed attuato con buoni risultati il prestito sull'onore.

4. Una medaglia d'oro di prima classe, due medaglie d'oro di seconda classe e due di argento alle Società cooperative di consumo che daranno prova di miglior ordinamento.

5. Una medaglia d'oro di prima classe, una di seconda classe e due di argento alle Società cooperative di produzione che daranno prova di migliore ordinamento e di aver conseguiti migliori risultati.

6. Una medaglia d'oro di prima classe, due di seconda classe e tre di argento alle Casse di risparmio aventi sede in luoghi di una popolazione agglomerata inferiore ai trentamila abitanti.

Saranno escluse dai premi quelle che nei loro statuti consentono ai fondatori interessi o dividendi; e nel conferimento dei premi, oltre alla bontà dell'ordinamento e della gestione, si avrà riguardo al concorso da esse prestato per promuovere altri Istituti di previdenza.

7. Una medaglia d'oro di prima classe, due di seconda classe e quattro di argento alle Società d'assicurazione meglio ordinate e più cospicue per somma e bontà di affari.

8. Una medaglia d'oro di prima classe, una di seconda classe e due di argento alle Società per la costruzione di case operaie, siano esse semplici Società commerciali, sieno Società cooperative.

9. Due medaglie d'oro di seconda classe e tre di argento a quei proprietari di fabbriche e manifatture, i quali hanno promosso istituti di previdenza e di beneficenza a favore dei loro operai.

10. Quattro medaglie d'oro di prima classe, cinque di seconda classe e dodici di argento a quelle Società operaie o di mutuo soccorso che daranno prova di migliore ordinamento e di più lunga esistenza, con risultati efficaci, giovando anche colle scuole e colle biblioteche all'istruzione degli operai.

11. Due medaglie d'oro di prima classe, tre di seconda e quattro di argento alle pubblicazioni che dal 1882 in poi abbiano meglio chiarite e popolarizzate le quistioni che interessano le classi operaie.

12. Cinquanta medaglie di bronzo, che saranno distribuite fra le varie categorie di premi stabiliti con questo decreto in aggiunta a quelle di oro e di argento per ciascuna assegnate.

Art. 2. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Comitato esecutivo dell'Esposizione, detterà le norme per l'esecuzione del presente decreto.

La spesa richiesta graverà sul capitolo 32 del bilancio

passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884, e sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1884-1885.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1884.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, Il Guardasigilli: SAVELLI.

Il Numero 2086 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Volendo estendere e rendere più sicura ed efficace l'opera di taluni provvedimenti che l'esperienza indica come meglio adatti a diminuire le cause della pellagra che travaglia molta parte delle popolazioni agricole in alcune provincie;

Udito l'avviso del Consiglio di agricoltura;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I Municipi, i Comuni agrari, le Amministrazioni delle Opere pie ed altri Enti morali, le Associazioni di beneficenza o di mutuo soccorso potranno ottenere il concorso pecuniario del Ministero di Agricoltura nelle spese di istituzione:

- a) Di essiccatoi per la stagionatura artificiale del mais;
- b) Di forni economici.

Il concorso governativo non potrà estendersi oltre la metà della spesa d'impianto per ciascun essiccatoio o forno.

Art. 2. Per ottenere il concorso, di che sopra, deve essere escluso ogni scopo di speculazione o di lucro privato nell'esercizio di tali istituzioni.

Nella concessione del concorso e nella fissazione dello ammontare di esso saranno preferite le istituzioni che abbiano il carattere e i fini ben determinati della cooperazione, e quelle che sappiano congiungere le industrie secondarie alla principale, specialmente nell'esercizio dei forni.

Art. 3. L'esercizio di ogni forno ed essiccatoio si farà in conformità degli statuti o regolamenti.

Art. 4. La domanda di concorso sarà inviata al Ministero, accompagnata dallo statuto o regolamento, e dal preventivo della spesa, per mezzo del prefetto della provincia.

Art. 5. Le istituzioni fondatrici degli essiccatoi e dei forni, pel solo fatto di avere accettato il concorso del Ministero nelle spese d'impianto, assumono l'obbligo di consentire ogni visita ed ispezione che venisse ordinata, e di fornire le informazioni che venissero richieste.

Art. 6. Il Ministero accorderà pure sussidi speciali alle cucine economiche, che verranno istituite ed esercitate a beneficio delle classi agricole, ed eziandio ad altre istituzioni dirette a diminuire le cause della pellagra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1884.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, Il Guardasigilli: SAVELLI.

Il Numero 2080 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Vedute le istanze fatte dalla maggioranza degli elettori delle frazioni Marciana Marina, Sant'Illario con Pila, San Piero in Campo, Marina di Campo e Pianosa, per il distacco dal comune di Marciana e la costituzione in comune distinto;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Marciana, in data 11 gennaio 1883 e 29 febbraio 1884;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Livorno, in data 30 maggio 1883;

Viste le leggi 20 marzo 1865, allegato A, e 30 giugno 1880, n. 5516;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1° giugno 1884, le frazioni di Marciana Marina, Sant'Illario con Pila, San Piero in Campo, Marina di Campo e Pianosa, sono distaccate dal comune di Marciana, e costituite in comune separato con sede in Marciana Marina.

Art. 2. Il nuovo comune assumerà la denominazione di Marciana Marina.

Art. 3. Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Marciana e di Marciana Marina cui si procederà non più tardi del mese di maggio prossimo in base alle liste elettorali debitamente riformate secondo il disposto della legge 20 marzo 1865, il Consiglio comunale di Marciana continuerà nell'esercizio delle proprie attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, Il Guardasigilli: SAVELLI.

Il Numero 2110 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici,

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nei tre capitolati per concessioni del servizio telefonico ad uso pubblico e privato, approvati col Nostro decreto del 1° aprile 1883, n. 1335, sono introdotte le seguenti modificazioni:

CAPITOLATO I.

Gli articoli 14 e 15 sono mutati come segue:

Art. 14. La tariffa dei prezzi d'abbonamento sarà fissata

dal concessionario, che potrà stabilire due zone, con tariffe differenti. La tariffa non potrà però oltrepassare un limite massimo, che sarà stabilito dal Governo.

Sarà parimenti fissata dal concessionario, dentro un limite massimo approvato dal Governo, la tassa da esigersi per le comunicazioni telefoniche a mezzo degli uffici aperti al pubblico, di cui all'articolo 11.

Da questa tassa saranno esenti tutti indistintamente gli abbonati.

La tariffa di abbonamento dovrà essere uguale per tutti gli abbonati di una stessa zona, ammettendosi solamente un ribasso del 20 0/0 su ciascun apparato, per coloro che prendono più d'un apparato per proprio uso.

Agli uffici dello Stato e dei municipi, ed a quelli delle Opere pie, il concessionario dovrà accordare una riduzione del 50 0/0 sulla sua tariffa, e potrà ai medesimi concedere anche abbonamenti gratuiti.

In generale il concessionario non potrà rifiutare l'abbonamento e l'uso degli uffici pubblici di cui all'articolo 11. Potrà però rifiutarlo, quando sembri pericoloso per la sicurezza dello Stato, o contrario alle leggi, all'ordine pubblico o ai buoni costumi, salvo il ricorso degli interessati al Governo, che deciderà inappellabilmente.

Art. 15. Come corrispettivo della concessione il concessionario pagherà al Governo un canone annuo non inferiore a lire 15 indistintamente per ciascun apparato affidato a privati, e a lire 5 indistintamente per ciascun apparato affidato ad uffici dello Stato, dei municipi e delle Opere pie.

Pagherà un canone annuo, non inferiore a lire 50, per ciascun apparato degli uffici telefonici ad uso del pubblico, di cui all'articolo 11.

Il pagamento del canone decorrerà dal giorno in cui sarà stato collocato l'apparato, anche se a titolo d'esperimento, e sarà fatto dal concessionario al termine di ogni trimestre.

Per la fissazione del canone si terrà pure conto della concorrenza che possa fare l'impianto dell'ufficio telefonico al servizio telegrafico interno.

È aggiunto un articolo 30, come segue:

Art. 30. La presente convenzione, dopo che sarà stata firmata dall'ufficiale governativo a ciò delegato e dal concessionario, sarà sottoposta all'approvazione del Governo.

CAPITOLATO II.

Gli articoli 12, 13 e 14 sono mutati come segue:

Art. 12. La tariffa dei prezzi di abbonamento intercomunale sarà fissata dal concessionario, ma non potrà oltrepassare un limite massimo che sarà stabilito dal Governo.

La tariffa d'abbonamento dovrà essere uguale per tutti gli abbonati di una stessa zona, ammettendosi solamente un ribasso del 20 0/0 su ciascun apparato per coloro che prendono più di un apparato per proprio uso.

Agli uffici dello Stato e dei municipi, ed a quelli delle Opere pie, il concessionario dovrà accordare una riduzione del 50 0/0 sulla sua tariffa, e potrà ai medesimi concedere anche abbonamenti gratuiti.

In generale il concessionario non potrà rifiutare l'abbonamento a chi lo chiede. Potrà però rifiutarlo quando sembri pericoloso per la sicurezza dello Stato e contrario alle leggi, all'ordine pubblico o ai buoni costumi, salvo il ricorso degli interessati al Governo, che deciderà inappellabilmente.

Art. 13. Come corrispettivo della concessione, il concessionario pagherà al Governo un canone annuo non inferiore a lire 500. Quando esistano degli uffici telegrafici, da chiunque esercitati, nei due comuni di e il canone annuo non dovrà essere inferiore al prodotto annuo di essi, per telegrammi privati scambiati fra di loro, calcolato all'epoca della concessione. In ogni caso il canone non sarà inferiore a lire 500, come sopra.

Il pagamento di questo canone decorrerà dal giorno in cui sarà terminata la posa del primo filo, senza alcuna ec-

cezione, e sarà fatta dal concessionario al termine di ogni trimestre.

Art. 14. A garanzia del pagamento delle somme dovute allo Stato, in virtù dell'articolo 13, delle multe, di cui all'articolo 5, e delle indennità che potrebbero essere dovute allo Stato dal concessionario, egli dovrà unire alla presente un certificato di deposito eseguito nella Cassa dei Depositi e Prestiti, in numerario o in rendita dello Stato, al valore del listino ufficiale della Borsa, nel giorno precedente alla stipulazione.

Questo deposito durerà per tutto il tempo della concessione, e il suo ammontare sarà pari a tre annualità del canone, di cui all'articolo 13.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, lo Stato se ne rivarrà sulla cauzione, che dovrà esser subito ricostituita nella sua integrità, dal concessionario.

È aggiunto un articolo 27, come segue:

Art. 27. La presente convenzione, dopo che sarà stata firmata dall'ufficiale governativo a ciò delegato, e dal concessionario, sarà sottoposta all'approvazione del Governo.

CAPITOLATO III.

Gli articoli 8 e 11 sono mutati come segue:

Art. 8. La linea concessa dovrà essere limitata alla corrispondenza telefonica, fra la proprietà del concessionario signor in e la proprietà sua e del concessionario signor in, e non potrà essere messa in comunicazione con altri fili telefonici pubblici o privati, che esistono nelle due località.

Se la linea concessa comprenderà più di due stazioni, sarà considerata come tante linee separate, quante sono le stazioni, meno una.

Art. 11. Come corrispettivo della concessione, il concessionario pagherà (i concessionari pagheranno) al Governo un canone annuo non inferiore a lire 20, per ciascun filo di comunicazione, che cominci e termini nel territorio di un solo comune, ed a lire 20 (quota fissa), più lire 5 per ogni chilometro di ciascun filo di comunicazione, che esca dal territorio di un comune, e termini nel territorio di un altro comune limitrofo.

Il pagamento di questo canone decorrerà dal giorno in cui sarà terminata la posa di ciascun filo, e sarà fatto al termine di ogni semestre.

Per la fissazione del canone si terrà conto dell'influenza che la comunicazione concessa possa avere sul prodotto telegrafico del Governo.

È aggiunto un articolo 22, come segue:

Art. 22. La presente convenzione, dopo che sarà stata firmata dall'ufficiale governativo a ciò delegato, e dal concessionario, sarà sottoposta all'approvazione del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1884.

UMBERTO.

GENALA.

Visto, Il Guardasigilli: SAVELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita una Commissione con incarico di prendere ad esame il tema della istruzione artistica industriale

ed additare al Governo i provvedimenti acconci a diffonderla con maggiore efficacia fra le classi operaie italiane.

La Commissione, tenuto conto di quanto fu operato finora dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, farà argomento di particolare studio i provvedimenti che occorrono:

a) per migliorare l'istituzione dei musei d'arte industriale già costituiti e, se fa d'uopo, per istituirne altri;

b) per rendere le istituzioni medesime più efficaci per rispetto alle scuole d'arte applicata all'industria;

c) per aver disegni, modelli ed altro materiale artistico necessario agli insegnamenti delle scuole medesime.

Art. 2. La Commissione è composta così:

Il Direttore del Museo artistico industriale di Roma;

Il Direttore del Museo artistico industriale di Napoli;

Il Direttore della Scuola superiore d'arte applicata alla industria in Milano;

Il Direttore della Scuola professionale per le arti decorative industriali in Firenze;

Il Direttore della Scuola d'arte applicata alla industria in Venezia;

Ginori Lisci march. Carlo, deputato al Parlamento;

Martini prof. Ferdinando, deputato al Parlamento;

Merzario prof. Giuseppe, deputato al Parlamento;

Minghetti cav. Marco, deputato al Parlamento;

Odescalchi principe Baldassarre, deputato al Parlamento;

Filangeri Gaetano principe di Satriano;

Montioli architetto Giovanni, di Roma;

Boito prof. Camillo;

Colombo Giuseppe, prof. del R. Istituto tecnico superiore in Milano;

Mazzanti Ferdinando, prof. di disegno ornamentale nel R. Museo industriale in Torino;

Il Direttore capo della Divisione industria e commercio;

De Francisci ing. Virginio, Ispettore delle industrie e dell'insegnamento industriale.

Art. 3. La Commissione eleggerà dal suo seno il presidente, ed avrà per segretario l'avv. Cesare Palopoli, segretario nel Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1884.

UMBERTO.

BERTI.

Il Num. **MCCXLIII** (Serie 3^a, parte suppl.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (Serie 3^a), che autorizza il Governo ad erigere in Corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Sulla proposta dei Ministri della Guerra e della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Associazione italiana della Croce Rossa, rappresentata dal Comitato centrale residente in Roma, è eretta in Corpo morale, e viene dispensata dalla tutela ordinaria delle Opere pie, rimanendo soggetta all'unica tutela e sorveglianza dei Ministri della Guerra e della Marina.

Art. 2. Alla detta Associazione vien concesso l'uso dei distintivi e titoli che sono previsti dall'art. 7 della convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864.

Art. 3. Alla Associazione medesima potrà essere accordato, in caso di guerra, l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, come faciente parte dell'esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

A. DEL SANTO.

Visto, *Il Guardasigilli*: SAVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 226918 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al num. 43978 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 155, al nome di Gallo Caterina e Saverio fu Giuseppe, domiciliati in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gallo Caterina e Saveria fu Giuseppe, domiciliate in Napoli, vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 3 aprile 1884.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 592404 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 165, ai nomi di Agosteo Ligadeè, Valcarina, Cairoli e Gegi di Giuseppe, minori, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Pavia, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Agosteo Maria, Irene, Teresa, Ersilia, Tommassina, Valcarina, Cairoli e Gegi di Giuseppe, minori, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Pavia, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 aprile 1884.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In una delle sue ultime sedute, la Camera dei comuni d'Inghilterra ha ripresa la discussione della riforma elettorale.

Il signor Forster, liberale ed ex-segretario per l'Irlanda, disse che, chiedendo l'aggiornamento della riforma eletto-

rale fino alla presentazione del *bill* diretto a rimaneggiare le circoscrizioni, lord John Manners ed i suoi amici non hanno altro scopo che di precipitare lo scioglimento. Essi sanno bene che il loro emendamento non sarà votato dalla Camera, ma sperano che esso otterrà un numero di voti abbastanza considerevole per decidere la Camera Alta ad adottare un emendamento simile ed a costringere così il governo ad appellarsi al paese.

Il governo, secondo il signor Forster, dovrebbe eludere questa tattica. Invece di annunziare che esso scioglierà la Camera, caso che i lordi respingessero la riforma elettorale, esso dovrebbe dichiarare che passerà sopra di un tal voto, e che si accontenterà di ripresentare la riforma l'anno venturo.

Unico scopo dell'emendamento Manners essendo quello di provocare il licenziamento della Camera, non serve combattere partitamente gli argomenti formolati da lui per sostenerlo.

Uno di tali argomenti merita tuttavia di venire rilevato.

Si dice che, una volta votata la estensione del suffragio, potranno sopravvenire degli incidenti politici, i quali producano lo scioglimento prima che abbia potuto compiersi la modificazione dei Collegi, e si aggiunge che ciò sarà terribile perchè in simile caso si vedrebbero delle circoscrizioni con sessanta e fino settanta mila elettori.

« Quale disgrazia mai sarebbe questa? disse il signor Forster. Si può ammettere che dei Collegi così numerosi offrano degli inconvenienti. Ma per chi? Per gli agenti elettorali, per i commessi viaggiatori di candidature, i quali costituiscono una classe di persone medicremente interessanti. Quanto a me reputo che per i nuovi elettori valga meglio votare in numerosa compagnia che non votare affatto. E del resto sono persuaso che nulla impedirà al governo di presentare l'anno venturo il *bill* per il rimaneggiamento delle circoscrizioni.

« Quanto a coloro che dalla riforma temono il trionfo delle idee separatiste in Irlanda, è da osservare che meglio vale di dare al partito della agitazione in Irlanda il mezzo di affermarsi costituzionalmente, di quello che costringerlo ad affermarsi con mezzi incostituzionali. Per me sarebbe preferibile l'aver a fare con dieci Parnell nella Camera che con un solo residente a Dublino, ed alla testa di un Comitato rivoluzionario. Il patto dell'Unione riposa sopra la uguaglianza dei diritti politici. I veri separatisti saranno quei conservatori, i quali rifiutino il voto alla riforma perchè essa dovrà applicarsi all'Irlanda del pari che all'Inghilterra e alla Scozia.

« Per restringere l'influenza del signor Parnell bisogna introdurre nel futuro *bill* di *redistribution* il principio della rappresentanza delle minoranze. » Il signor Forster si dichiarò partigiano accanito di un tale sistema.

« Sovra un punto, egli soggiunse, io non mi trovo d'accordo col governo. Là dove cioè questo non vuole che venga diminuito l'attuale numero dei deputati irlandesi. L'Irlanda ha troppi deputati. Bisogna scemarli e concederne taluni di più all'Inghilterra, che non ne ha abba-

stanza. Non bisogna fare ai parnellisti una concessione che sarebbe pericolosa. Ed inoltre il principio di eguaglianza richiede che il numero dei deputati irlandesi venga diminuito, a beneficio, per esempio, di Londra, che è affatto insufficientemente rappresentata in Parlamento. »

L'oratore concluse dichiarando di appoggiare la separazione della questione della franchigia da quella del rimaneggiamento delle circoscrizioni, e dicendo che egli voterà con entusiasmo l'aumento del numero degli elettori, salvo a discutere più tardi sull'altra questione.

Sir R. Peel argomentò in modo da dimostrare che la tesi svolta dal signor Forster viene appunto in sostegno della opinione che le due accennate questioni debbano venire esaminate e risolte contemporaneamente. Si dichiarò disposto ad appoggiare una riforma elettorale la quale dia il diritto di voto ad ogni cittadino capace di esercitarlo. Ma non già la riforma presente che pone il controllo della amministrazione del paese fra mano all'ignoranza.

Il signor Sellar appoggiò il *bill*, ma avrebbe desiderato che per ciascuna delle tre parti del Regno venisse presentato un apposito progetto di riforma.

Il *bill* fu ancora combattuto dai signori Herbert e Cross ed appoggiato dai signori M. Russell e Shaw Lefevre. Poiché il seguito della discussione venne aggiornato.

Il corrispondente del *Times* a Kartum telegrafa, in data 21 marzo, che ebbe un abboccamento col generale Gordon, il quale gli ha dichiarato che ha piena fiducia nell'avvenire, perchè gli ultimi avvenimenti hanno dovuto convincere il governo inglese della necessità di inviare delle truppe a Kartum. Il generale spera che queste truppe siano già in via.

Il *Times* osserva che se il generale Gordon spera realmente un appoggio leale da parte dell'Inghilterra, potrebbe facilmente ingannarsi, e che se il gabinetto inglese persiste a non voler accorrere in suo aiuto, il generale rimarrà abbandonato a Kartum, come lo fu, a suo tempo, Tewfik bey a Sinkat.

« Ma, prosegue il *Times*, conviene sperare che l'Inghilterra non abbandonerà a questo modo il suo rappresentante, e che proclamando, senza indugi, il protettorato inglese in Egitto, presterà al generale Gordon un appoggio morale di una tale forza che si potrà fare a meno della forza armata per sbloccare Kartum e ristabilire le comunicazioni con Berber. Da altro canto la proclamazione del protettorato inglese costituirebbe una garanzia seria per i detentori di fondi egiziani, e riparerrebbe, in parte, i danni prodotti dagli ultimi avvenimenti. »

Il *Times* conclude dicendo che se l'Inghilterra non vuole proclamare pubblicamente il suo protettorato in Egitto, non le rimangono che due alternative: o abbandonare il generale Gordon alla sua sorte, ciò che sarebbe un'offesa all'onore ed al sentimento nazionale inglese, o fare un tentativo disperato per salvarlo con una nuova spedizione militare.

La *Politische Correspondenz* ha dal Cairo in data del 25 marzo:

« Tre militari che negli ultimi tempi sono riusciti a fuggire da El-Obeid, recano delle interessanti notizie sulle condizioni del quartiere generale del Mahdi. L'inviato di Gordon pascià è stato ricevuto molto ospitalmente dal falso profeta, ed ebbe in dono un'uniforme rossa, due denti d'elefante, un talismano, quattordici talleri di Maria Teresa, e due *megidie*. Durante il suo soggiorno, di parecchi giorni, nel quartier generale, esso fu trattato [con molta distinzione. Al banchetto dato in suo onore presero parte circa 200 invitati, ed esso occupava il posto d'onore alla destra del Mahdi. Durante i colloqui coll'inviato, il Mahdi pronunciò ripetutamente parole di lode per Gordon pascià. L'ultimo giorno l'inviato fu chiamato dal Mahdi, che gli consegnò la risposta in un borsellino di pelle rossa. Per il viaggio gli furono consegnati cinque talleri di Maria Teresa e quattro *megidie*. Al momento della sua partenza, il Mahdi ed i suoi dervish recitarono una preghiera per la sua prosperità.

« Secondo la stessa fonte, il Mahdi mena una vita molto regolare. Il suo vestito si compone di una sottoveste rossa, un mantello verde ed un turbante col velo bianco. Nella destra tiene sempre una specie di rosario formato di palline di avorio. Esso decide giornalmente le liti sul mercato pubblico; ascolta le parti ed incarica il suo *Wekil* dell'esecuzione delle sentenze. Nel far ritorno a casa, passa tra due file di partigiani, in mezzo al fumo dell'incenso. Dopo la preghiera, detta *Hisha*, due ore e mezzo dopo il tramonto del sole, sale su di una specie di tribuna per ricevere gli sceicchi che gli portano in dono datteri, vesti, pecore e capre. Cento uomini con fiaccole accese lo accompagnano quando va a coricarsi. »

OFFERTE PER I DANNEGGIATI DELL'ISOLA D'ISCHIA

Il R. console in Dortmund ha testè trasmesso al Ministero degli Affari Esteri la somma di lire italiane 29 10, ammontare delle sottoscrizioni raccolte a pro dei danneggiati dalla catastrofe d'Ischia, e se ne è disposto il versamento nella cassa del Comitato centrale di soccorso in Napoli a mezzo di quella R. Prefettura.

Il R. console generale in Liverpool ha testè trasmesso al Ministero degli Affari Esteri la somma di lire 388 12, ammontare delle sottoscrizioni raccolte a pro dei danneggiati dalla catastrofe d'Ischia, e se ne è disposto il versamento nella cassa del Comitato centrale di soccorso in Napoli a mezzo di quella R. Prefettura.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ANZIN, 6. — Furono prese misure per assicurare la libertà del lavoro. Tutti i pozzi, nelle tredici divisioni del bacino carbonifero, sono occupati militarmente. Altre truppe sono accampate presso le abitazioni degli operai.

VIENNA, 6. — La *Vicner Zeitung* pubblica la convenzione ferroviaria stipulata fra l'Austria-Ungheria, la Turchia, la Serbia e la Bulgaria.

PARIGI, 6. — La principessa di Montenegro è partita per Cettigne, prendendo la via d'Italia.

Numerose riunioni saranno tenute oggi nel bacino d'Anzin.

L'ottava seduta del Congresso socialista a Roubaix fu tumultuosissima.

CAIRO, 6. — Da tre giorni il telegrafo fra Assuan e Korosco è interrotto, credesi dai ribelli.

COSTANTINOPOLI, 6. — Si dice che la Russia si opponga alla riconferma del principe Vogorides (Aleko pascià) nell'ufficio di governatore generale della Romelia orientale.

PARIGI, 6. — L'ambasciata di Spagna smentisce la voce, sparsa ieri a Parigi, di un attentato alla vita di re Alfonso.

COSTANTINOPOLI, 6. — La Romelia orientale è agitata, causa l'avvicinarsi del termine dei poteri di Aleko pascià, che scadono il 27 corrente. La Porta vorrebbe rinnovarli; ma la Russia notificò che essa non ne accetterebbe il rinnovamento, e vorrebbe che Cretovich, attuale direttore dell'interno in Romelia, nato in Bulgaria, fosse sostituito ad Aleko.

La recente nomina di Drigalski a comandante della milizia in Romelia è diretta contro la Russia.

SOFIA, 6. — Il principe Alessandro è partito stamane, a cavallo, per Rustciuk, viaggiando per tappe. Il viaggio durerà una decina di giorni.

BERGAMO, 6. — Ebbe luogo al teatro un'adunanza di circa 2000 persone. Vi erano tutte le Società operaie colle loro bandiere. L'onorevole Luzzatti, applaudito, parlò sugli infortuni del lavoro, sulla Cassa nazionale degli infortuni del lavoro e sul patronato. Lodò l'onorevole Berti, che condusse a fine questa istituzione.

Zucchi, rappresentante della Cassa lombarda di risparmio, e Pisa, presidente del patronato, fecero cordiale adesione alle idee dell'onorevole Luzzatti. Limonta lo ringraziò in nome di Bergamo.

L'on. Luzzatti partì acclamato dalla popolazione.

LUBECCA, 6. — Il celebre poeta Emanuele Geibel è morto stamane.

MADRID, 6. — Il tribunale di Xeres, nel processo della *Mano Negra*, aveva condannato sette accusati a morte ed otto ai lavori forzati. La Cassazione annullò la sentenza e li condannò tutti a morte.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 5 aprile 1884

Presidenza del Vicepresidente TALANI.

La seduta comincia alle 2 e 20 minuti.

Capponi, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Presidente. Si dia lettura della proposta di legge dei deputati Fazio E. ed altri, ammessa dagli Uffici alla lettura.

Melodia, segretario, legge:

« *Articolo unico.* Sono elettori amministrativi coloro che godono del diritto elettorale politico. »

Depretis, Presidente del Consiglio, crede che questa proposta di legge potrà essere svolta, finita la discussione del bilancio degli Affari Esteri.

Capponi, in assenza dell'onorevole Fazio, prega l'onorevole Depretis di voler consentire che quella proposta di legge sia svolta appena che la Camera riprenderà i suoi lavori dopo le ferie di Pasqua.

Depretis, Presidente del Consiglio, acconsente.

Presidente annunzia la presentazione d'una proposta di legge del deputato Frola, ed una interrogazione dell'onorevole Capponi sulla nuova posizione che affermarsi fatta all'onorevole Del Santo.

Depretis, Ministro dell'Interno, dirà domani, se, e quando potrà rispondere a questa interrogazione.

Presidente dà comunicazione di una lettera del presidente del Comitato della Esposizione nazionale di Torino, con la quale si invita la Camera a farsi rappresentare ufficialmente alla cerimonia della inaugurazione, stabilita per il giorno 26 corrente.

Propone che, come fu fatto per l'Esposizione di Milano, la Camera sia rappresentata da una Commissione di sei deputati, unitamente ad alcuni componenti l'ufficio di Presidenza.

(La proposta è approvata.)

Estrae a sorte i seguenti nomi di deputati che costituiranno la Commissione: Bertani, Prinetti, Zeppa, Colombini, Rossi, Cairoli.

Verificazione di poteri.

Presidente legge una comunicazione della Giunta delle elezioni, con la quale si propone la convalidazione della elezione dell'onorevole Michele Marcatili nel Collegio di Ascoli Piceno, e lo proclama eletto, salvo casi d'incompatibilità.

Seguito della discussione del bilancio di previsione del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio 1884-1885.

Trinchera domanda che cosa si voglia fare del Collegio Asiatico di Napoli, sul quale nessuna parola si trova nella relazione della Giunta del bilancio. E gli dispiacerebbe se questo silenzio significasse che non fosse risolta la questione della dipendenza di quell'Istituto dal Ministro degli Esteri o da quello dell'Istruzione Pubblica. Un ordine del giorno della Camera su questo argomento è rimasto finora lettera morta; e ciò mentre nell'amministrazione di quel Collegio si verificano gravi irregolarità, e mentre è contrastata perfino da una Congregazione qualsiasi ingerenza del Governo nel medesimo.

Egli crede che quell'Istituto potrà rendere ancora grandi servizi al paese, preparando ottimi funzionari per la carriera diplomatica.

Chiede poi al Ministro che cosa intenda di fare degli studi della Commissione sul diritto di estradizione, fatti per iniziativa dello stesso Ministro degli Esteri. Stima utilissimo il tentativo di codificare i principi essenziali del diritto di estradizione, ed esorta il Ministro a recare in atto il suo nobilissimo concetto. In quest'occasione deplora che l'onorevole Ministro, impigliato nei sistemi barocchi di un Governo empirico (*Rumori*), non ritrova più quelle feconde ispirazioni che guidavano una volta la sua opera di scienziato e di uomo politico.

Novi-Lena lamenta che la somma liquidata per i danni sofferti dagli italiani in Egitto pei fatti dell'anno 1882 non sia stata ancora pagata; chiede al Ministro se vorrà adoperarsi a far indennizzare que nostri connazionali che versano in deprecabili condizioni.

Finocchiaro espone alcune considerazioni sull'andamento delle scuole italiane all'estero, e dimostra la necessità di provveder meglio di quel che ora non si faccia a quell'importantissimo servizio, pel quale il Ministero degli Esteri non ha fatto tutto quello che si poteva e si doveva nell'interesse e per la dignità e l'avvenire del nostro paese.

I sussidi che si danno per queste scuole sono spesso inadeguati e sproporzionati, ciò che dimostra insufficienza ed inesattezza d'informazioni nel Ministero. Si ferma specialmente a parlare delle nostre scuole in Alessandria ed al Cairo, delle quali il Governo non prende quella cura che dovrebbe, specialmente per le presenti condizioni dell'Egitto, e di quelle di Buenos-Ayres, di Costantinopoli e di Tunisi. In quest'ultimo paese il nostro Governo dovrebbe specialmente rivolgere le sue cure alle scuole ivi già istituite, e che dovrebbero servire ad accrescere o almeno a mantenere il prestigio dei nostri connazionali.

Si duole specialmente dello scarso sussidio dato dal Governo per aiutare il concetto nobilissimo dei nostri connazionali a Tunisi, che vollero consacrare alla memoria di Garibaldi un nuovo asilo d'infanzia.

Esorta il Ministro degli Esteri a studiare con amore questa questione, e vedere se non sia conveniente d'istituire uno speciale ufficio di ispezioni, che con competenza e zelo si occupi di questo servizio, che mira a mantener vivo il sentimento della italianità nei nostri concittadini che vanno all'estero; ed a quest'opera egli è sicuro che il Parlamento non lesinerà i mezzi. Si riferisce infine alle parole stesse del presente Ministro degli Esteri, che dimostravano la necessità di continuare le nostre gloriose tradizioni in Oriente. (*Benissimo! Bravo!*)

Savini ricorda le sue osservazioni di alcuni mesi addietro circa i cattivi trattamenti fatti ai nostri sudditi nella guerra fra il Perù ed il Chili; e domanda a che punto sono le pratiche per fare indennizzare i nostri connazionali danneggiati, e che vivono in Lima nella più squallida miseria, temperata soltanto dalla carità di qualcuno dei nostri missionari.

Cappelli, relatore, limitandosi a considerare quelle tra le questioni messe innanzi in questa discussione che hanno attinenza col bilancio, conviene anzitutto coll'onorevole Di San Giuliano che non è giusto ritenere la laurea in legge requisito esclusivo per l'ammissione al Consolato. È indispensabile ed urgente quindi ordinare i Consolati per modo che ad ognuno di essi si prepongano persone che abbiano attitudini adeguate all'ufficio ed al luogo nel quale dovranno esercitarlo. Nè è meno indispensabile ed urgente istituire Scuole per preparare buoni consoli, giacchè poco assegnamento può farsi sul Collegio Asiatico, il quale cerca di sottrarsi ad ogni vigilanza governativa.

Riconosce altresì che le sollecitudini dell'onorevole Finocchiaro per le Scuole all'estero sono ragionevoli; ma è da pensarsi che se tristi sono le condizioni delle Scuole all'estero, non liete sono quelle della istruzione elementare in Italia, a cagione specialmente della insufficienza dei mezzi dei quali si può disporre. Alla quale difficoltà, per le Scuole fuori d'Italia, si aggiunge quella di trovare abili maestri. Onde l'oratore ritiene che giovi meglio affidare l'istruzione dei nostri connazionali all'estero alle Corporazioni religiose. Incoraggiando ed assistendo quelle istituzioni, le renderemo a noi favorevoli e l'opera loro ci potrà riescire d'immenso vantaggio.

Cavalletto vorrebbe che non s'indugiassero a diffondere l'istruzione all'estero, perchè ogni ritardo si traduce in diminuzione della nostra influenza all'estero ed in un notevole affievolimento di quel sentimento d'italianità che è debito d'onore coltivare assiduamente nelle colonie italiane. Senza scuole, gli italiani perdono persino la memoria della lingua nazionale. Propone quindi che si aggiungano 45,000 lire al capitolo relativo.

Raccomanda poi al Ministro che procuri che le nostre colonie in Turchia possano, al pari di quelle delle altre nazioni, usare i francobolli italiani.

Finocchiaro conviene col relatore che sia necessario provvedere all'insegnamento primario in Italia; ma la negligenza che ci si possa imputare in questa parte non giustifica altrettanta negligenza per le nostre colonie all'estero; le quali vanno considerate sotto aspetto diverso dalle scuole all'interno. Nè ammette che si debba ricorrere a corporazioni religiose, perchè esse non possono dare un'educazione veramente italiana.

Mancini, Ministro degli Affari Esteri, è lieto che gli sia offerta occasione di esporre l'opera del Governo alla Camera, dalla quale spera di avere incoraggiamento ed aiuto. Il nuovo Gabinetto persevererà, anche in fatto di politica estera, nel programma del precedente, il quale si traduce nella formola: pace con sicurezza e dignità. Quel programma ha già prodotto non lievi benefici, avendo reso intimi i rapporti dell'Italia colla Germania e l'Austria-Ungheria senza pregiudizio di quelli colle altre potenze che sono più che soddisfacenti; come lo prova il disegno di legge per regolare la giurisdizione consolare in Tunisi, e le dimostrazioni della nostra fiducia date all'Inghilterra negli ultimi avvenimenti.

Corrette sono le nostre relazioni colla Russia non meno che colle altre potenze. Dove avevamo riparazioni da chiedere, il nostro buon diritto fu riconosciuto e soddisfatto.

Gli duole grandemente che alcuni non apprezzino esattamente il valore della nostra situazione, torturando le parole che possano venire pronunziate da uomini di Stato d'altri paesi, i quali, naturalmente, pongono in evidenza quegli aspetti delle loro relazioni che più direttamente si attengono alla loro competenza. Non ammette dubbio su ciò che i rapporti dell'Italia coll'Austria e la Germania si fondano sulla perfetta eguaglianza e reciprocità.

Da quei rapporti scaturiranno benefici sempre maggiori e per l'interesse generale e per gli interessi particolari italiani. Ma non è giusto apprezzare i benefici delle amicizie e delle alleanze a misura di ambizioni territoriali o dello spirito di avventura. Non è lieve beneficio per l'Italia la propria sicurezza ed il mantenimento della pace, e il procedere di accordo colle potenze centrali in tutte le questioni diplomatiche d'interesse europeo, ove non si opponga alcun essenziale interesse proprio di alcuno dei tre Stati.

Se non che alcuno ha creduto che l'avvicinamento della Russia alla

Germania possa turbare questi rapporti; ma questo fatto al contrario assicura maggiormente la conservazione della pace, e quindi il conseguimento del benefico scopo dei rapporti medesimi.

Parlando del contegno tenuto dal Governo in presenza degli avvenimenti del Sudan, dice di essere obbligato alla maggiore riserva da riguardi di opportunità e di amicizia o fiducia costante verso la nazione inglese ed il liberale suo gabinetto. Solamente si felicita di non avere spinta l'Italia in un'azione militare in Egitto, e rende omaggio a Romolo Gessi, che ebbe tanta parte nell'abolizione della schiavitù nel Sudan.

Ma l'Italia non ha nel Sudan alcun grande e speciale interesse diretto, nè ha ragione alcuna di intervenire nella soluzione della vertenza. Assicura però che il Governo, durante tutte le fasi della questione egiziana, non mancò mai al suo dovere di fare quanto era in lui per la tutela degli interessi e delle vite dei nazionali. Presenta anzi in proposito un secondo *Libro Verde* sulla liquidazione dell'indennità egiziana, dal quale apparirà che gli sforzi del Governo approdarono a soddisfacenti risultati.

Crede inutile aggiungere che si sono fatte sollecitazioni pel pagamento delle indennità assegnate; le più piccole cominciarono ad essere pagate, e per le altre sono pendenti trattative di operazioni finanziarie. Chiede di riposarsi.

Magliani, Ministro delle Finanze, presenta un disegno di legge per convalidare un Regio decreto di modificazione al repertorio della tariffa doganale.

Presidente legge la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno sulle dichiarazioni che egli fece alla Camera nella seduta del 3 aprile 1884, specialmente per ciò che concerne la proposta riforma della legge comunale e provinciale.

« Bonacci. »

Depretis, Presidente del Consiglio, prega l'onorevole Bonacci di consentire a svolgere la sua interpellanza quando si svolgerà il disegno di legge presentato dall'onorevole Fazio Enrico.

Bonacci vorrebbe svolgere la sua interpellanza prima delle vacanze pasquali.

Depretis, Presidente del Consiglio, non può consentire in questo desiderio dell'onorevole Bonacci.

Bonacci accetta la proposta del Presidente del Consiglio.

Presidente legge le due seguenti domande di interpellanza • di interrogazione:

« Chiedo interpellare l'onorevole Ministro delle Finanze sulla presentazione già promessa di un disegno di legge per le quote minime d'imposta sui terreni e sui fabbricati.

« Savini. »

« Chiedo d'interrogare il Ministro di Agricoltura e commercio intorno alle misure che il Governo ha in animo di prendere nel corrente anno, onde proteggere l'enologia italiana di fronte alla fillossera.

« Prinetti. »

Magliani, Ministro delle Finanze, presenterà fra due o tre giorni il disegno di legge in questione.

Savini ringrazia il Ministro.

Presidente. E così è esaurita la sua interpellanza.

Grimaldi, Ministro di Agricoltura e Commercio, è pronto a rispondere subito all'interrogazione dell'onorevole Prinetti.

Voci. No, no, il bilancio. (*Rumori*)

Presidente interroga la Camera se intenda consentire che l'onorevole Prinetti svolga subito la sua interrogazione.

(*La Camera approva.*)

Prinetti svolge la sua interrogazione, chiedendo di sapere se il Governo intende d'abolire il sistema distruttivo, in caso, a quali mezzi intende d'appigliarsi, con quali fondi potrà far fronte alle spese.

Grimaldi, Ministro di Agricoltura e Commercio, risponde che la legge lascia al Governo di scegliere, secondo i casi, fra il metodo distruttivo e quello curativo, e che egli si atterrà alle disposizioni della

legge medesima. Spera che la somma stanziata basti a far fronte alle spese, e nel caso provvederà o con una legge speciale, o con prelevamenti dal fondo delle spese impreviste.

Prinetti si dichiara soddisfatto.

Presidente propone che si iscriva nell'ordine del giorno di lunedì la discussione d'un'elezione contestata nel 1° Collegio di Brescia. (È approvato.)

Di San Donato domanda di sapere a che punto sia l'elezione del Collegio di Bari.

Nicotera, in assenza del vicepresidente della Giunta delle elezioni, risponde che il relatore di quella elezione è l'onorevole Crispi, il quale ha dovuto assentarsi da Roma.

Prinetti propone che gli Uffici che non hanno nella seduta d'oggi nominato i commissari si riuniscano domani.

Nicotera prega l'onorevole Prinetti di non insistere nella sua proposta.

Prinetti non insiste; propone invece che gli Uffici si riuniscano lunedì alle 10 antimeridiane.

Nicotera non può accettare nemmeno questa seconda proposta, perchè molti deputati, che la sera di sabato si allontanano da Roma, non potrebbero intervenire alla seduta di lunedì per le 10 antimeridiane.

Lazzaro si associa alle dichiarazioni dell'on. Nicotera.

Presidente. L'incidente è esaurito.

Voci. No! no!

Prinetti. Io insisto nella mia proposta.

Nicotera osserva che non si può più tornare sulla questione, avendo il presidente dichiarato esaurito l'incidente. Del resto, dice, non forzate la situazione.

Prinetti crede non esatta la commentazione dell'on. Nicotera, poichè non ha ritirata la sua proposta; quindi ha diritto che sia posta ai voti. Chiede poi all'on. Nicotera se abbia inteso di alludere a lui colle parole di non forzare la situazione. (*Oh! Oh!*)

Nicotera dice d'aver parlato in termini generali e non specialmente per l'onorevole Prinetti.

Presidente conferma d'aver dichiarato esaurito l'incidente; ma aveva creduto che l'onorevole Prinetti avesse ritirata la sua proposta. Così non essendo, ho il dovere di metterla ai voti.

Chi approva la proposta dell'onorevole Prinetti voglia alzarsi. (*Rumori vivissimi*)

Voci. No, no. Chiediamo la votazione nominale.

Presidente. Non c'è questa domanda di votazione nominale. (*Rumori prolungati*) Dichiaro approvata la proposta dell'onorevole Prinetti. (*Rumori vivissimi, agitazione*).

La seduta è levata a ore 6 45.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 2 pom.

1. Elezione del presidente.

1. Verificazione di poteri. (Elezione contestata del 1° Collegio di Brescia).

3. Svolgimento di una interrogazione del deputato Panattoni al Ministro di Agricoltura e Commercio.

4. Seguito della discussione sul bilancio di previsione del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1884-1885 (140), e svolgimento di una interpellanza del deputato Brunialti, e di interrogazioni del deputato Cavalletto e del deputato Dotto al Ministro degli Affari Esteri.

5. Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35)

6. Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

7. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

8. Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83) (*Urgenza*)

9. Aggregazione del comune di Castagneto, in provincia di Torino, al mandamento di Chivasso. (119)

10. Aggregazione del comune di Settimo-Torinese al mandamento di Volpiano. (120)

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 6 aprile.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	1/2 coperto	—	18,1	7,2
Domodossola	coperto	—	14,7	10,7
Milano	3/4 coperto	—	18,6	12,2
Verona	coperto	—	20,0	12,0
Venezia	coperto	calmo	20,2	11,2
Torino	nebbioso	—	16,1	11,2
Alessandria	coperto	—	17,0	12,1
Parma	1/2 coperto	—	18,5	10,5
Modena	nebbioso	—	20,9	10,4
Genova	coperto	calmo	15,2	12,0
Forlì	1/2 coperto	—	20,0	10,0
Pesaro	1/2 coperto	calmo	16,8	11,5
Porto Maurizio	coperto	agitato	16,0	11,7
Firenze	nebbioso	—	18,2	8,2
Urbino	sereno	—	15,0	2,5
Ancona	1/4 coperto	calmo	18,0	11,7
Livorno	coperto	calmo	18,2	8,5
Perugia	1/4 coperto	—	16,8	8,7
Camerino	1/2 coperto	—	14,4	8,8
Portoferraio	3/4 coperto	legg. mosso	17,2	12,9
Chieti	coperto	—	16,4	9,5
Aquila	coperto	—	14,8	5,8
Roma	1/4 coperto	—	19,7	7,7
Agnone	sereno	—	16,8	7,0
Foggia	sereno	—	21,1	8,5
Bari	sereno	calmo	16,6	8,2
Napoli	3/4 coperto	calmo	17,2	10,8
Portotorres	coperto	mosso	—	—
Potenza	sereno	—	12,4	5,1
Lecce	sereno	—	18,0	9,5
Cosenza	1/4 coperto	—	18,6	7,4
Cagliari	coperto	legg. mosso	20,0	12,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	sereno	calmo	18,0	12,0
Palermo	nebbioso	calmo	20,6	9,0
Catania	sereno	calmo	18,8	8,8
Caltanissetta	sereno	—	16,4	8,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	17,5	12,0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	15,5	11,0

TELEGRAMMI METEORICI

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 5 aprile 1884.

In Europa pressione elevata 771 sulla Lapponia, generalmente bassa altrove.

Forte depressione sulle isole britanniche. Irlanda settentrionale 734. Parigi 748.

In Italia nelle 24 ore pioggerelle in moltissime stazioni del continente; barometro salito dovunque; temperatura diminuita in Sicilia; venti di ponente qua e là sensibili.

Stamane cielo misto; venti freschi di ponente; barometro variabile da 758 a 763 mm. dal nord a Malta.

Mare agitato nel golfo di Genova.

Probabilità: venti freschi ed abbastanza forti del 3° quadrante; piogge al nord ed altrove.

Roma, 6 aprile 1884.

In Europa pressione abbastanza elevata sulla Russia, sempre bassa al nord-ovest. Pietroburgo 769. Ebridi 741.

In Italia nelle 24 ore barometro alquanto salito; qualche leggerissima pioggia; venti qua e là abbastanza forti del 3° quadrante; temperatura piuttosto aumentata.

Stamane cielo nuvoloso al nord e centro e sulla Sardegna; venti deboli specialmente meridionali; barometro variabile da 757 mm. a 762 dalla Sardegna alla Calabria.

Mare agitato a Porto Maurizio, generalmente calmo altrove.

Probabilità: venti meridionali freschi nel Tirreno, deboli altrove; qualche pioggia; temperatura elevata.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

5 APRILE 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

Barometro a mezzodì 760,5.

Termometro centigrado: massimo 19,7 — minimo 7,1.

Umidità media del giorno: relativa 60 — assoluta 7,27.

Vento dominante: NNE. al mattino, SW. nel pomeriggio, calmo a sera.

Stato del cielo: sereno velato.

6 APRILE 1884.

Barometro a mezzodì 760,7.

Termometro centigrado: massimo 20,5 — minimo 7,7.

Umidità media del giorno: relativa 5,6 — assoluta 7,25.

Vento dominante: meridionale debole.

Stato del cielo: semi velato.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 5 aprile 1884

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE		Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti		CORSI MEDI						
		Nominale	Versato		Apertura	Chiusura	CONTANTI		TERMINE				
							Apertura	Chiusura	fine corr.	fine pross.			
Rendita italiana 5 0/0	1° luglio 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° gennaio 1884	—	—	—	—	94 42 1/2	—	94 42 1/2	94 43 3/4	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount.	—	—	—	93 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° dicemb. 1883	—	—	96 90	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° aprile 1884	—	500	440 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de' Tabacchi	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale italiana	1° gennaio 1884	1000	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	—	1000	1000	980 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	—	500	250	590 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	—	500	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Società Immobiliare	1° aprile 1884	500	500	—	—	489 >	—	489 >	488 >	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1884	500	250	586 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	—	250	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1884	500	500	—	—	465 50	—	466 50	—	—	—	—	—
Fondiarie Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	490 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita (oro)	—	250	125	220 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° gennaio 1884	500	500	905 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	1° aprile 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Società ital. per condotte d'acqua (oro)	—	500	250	—	—	—	—	—	—	545 >	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas.	1° luglio 1883	500	500	1410 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	—	250	125	200 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni od applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1° e 2° emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1884	500	250	—	—	—	—	—	—	559 >	—	—	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	—	250	250	424 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	—	—	99 15
	Parigi	chèques	—	—	—
2 1/2 0/0	Londra	90 g.	—	—	25 05
	Vienna e Trieste	chèques	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

PREZZI FATTI:
 Rend. It. 5 0/0 (1° gennaio 1884) 94 42 1/2, 94 45 fine corr.
 Obb. Società Immobiliare 488 fine corr.
 Società Italiana per condotte d'acqua 546, 544 fine corr.
 Azioni immobiliari 558, 560 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 4 aprile 1884:
 Consolidato 5 0/0 lire 94 118.
 Consolidato 5 0/0 senza la cedola del sem. in corso lire 91 918.
 Consolidato 3 0/0 (nominale) lire 56 300.
 Consolidato 3 0/0 (id.) senza cedola lire 54 993.

Per il Sindaco: A. TEISSEIRE.
 Il Deputato di Borsa: O. SANSONI.
 V. TROCCHI, presidente.

(3ª pubblicazione)

AVVISO.

Il R. Tribunale civile e correzionale di Milano con decreto in data 23 febbraio 1884, n. 739, ha dichiarato di autorizzare la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad eseguire il tramutamento dei seguenti due certificati, intestati a favore di Ravizza D. Luigi fu Antonio, defunto in Milano il primo giugno 1882, come segue:

I. Il certificato in data 13 aprile 1878, n. 641456, dell'annua rendita di it. lire 6000 (mille) per intero, a favore della figlia Ravizza Giuseppina fu D. Luigi, maritata al ragioniere signor Bortolo Ricordi.

II. Ed il certificato in data 17 settembre 1874 al n. 557411, dell'annua rendita di italiane lire 425 (quattrocentoventicinque), sia tramutato nei seguenti titoli, e cioè, per italiane lire 110 (centodieci) alla predetta Ravizza Giuseppina, maritata Ricordi, domiciliata in Milano; per italiane lire 105 (centocinque) a Ravizza Maria fu D. Luigi, maritata ad Alessandro Bartolomei, residente in Crema; per italiane lire 50 (cinquanta) al signor Ravizza Antonio fu D. Luigi, domiciliato in Milano; per italiane lire 55 (cinquantacinque) alla signora Ravizza Paolina fu D. Luigi, maritata Fumagalli, interdetta, rappresentata dal tutore avvocato Paolo Robecchi, di Milano; per italiane lire 80 (ottanta), in parte eguali a Ravizza Felicità, Emilia, Guido e Luigi del medesimo Antonio, di Milano, e per italiane lire 25 (venticinque) alla minore Fumagalli Emilia di Crescenzo, pure di Milano, restando però fermo su tutti detti emittenti di titoli, formanti la suddetta complessiva rendita di lire 425, il vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Viganò Carolina fu Giacomo, come da dichiarazione 16 settembre 1874, n. 2014, della R. Direzione Generale del Debito Pubblico. Milano, li 9 marzo 1884.

1429 D. FABRIZIO CLERICI notaio.

AVVISO.

Riferisco io sottoscritto usciere addetto al R. Tribunale civile e correzionale di Velletri che ad istanza dell'Amministrazione del Demanio, rappresentata dall'Intendenza delle finanze di Roma, e per essa dal signor Senesi Eugenio, nella sua qualità di ricevitore del registro di Terracina, che elegge domicilio nel proprio ufficio,

Contro

D'Isa Achille, Maria e Giovanni fu Giuseppe, D'Isa Luigi, rappresentato dalla madre De Rossi Vincenza e D'Isa Ascenza fu Giuseppe, i primi dimoranti in Roma e quest'ultima in Terracina, che sotto il giorno 9 (nove) novembre 1883, venne da me infrascritto usciere notificato un intimo di mano-regia ai detti signori D'Isa, mediante affissione di due copie alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria e consegna d'una copia al Ministero Pubblico, stante gli incogniti domicilio, residenza e dimora di essi intimati a forma e per gli effetti dell'articolo 141 del Codice di procedura civile, col quale si ingiungeva ad essi D'Isa e si faceva preceuto di soddisfare nell'ufficio del registro di Terracina la somma di lire 18,207 61 (lire diciottomila duecentosette e centesimi sessantuno) per residuo prezzo di una casa in Terracina, acquistata dal defunto Michele D'Isa dal patrimonio Tartagliani, notificandogli che se entro il termine di giorni otto dalla intimazione del presente atto non soddisferanno l'indicato debito insieme alle spese si sarebbe rilasciato l'ordinanza esecutiva di manoregia a forma di legge.

Velletri, li 22 marzo 1884.
1950 PIETRO ROCCASECCA usciere.

(2ª pubblicazione)

AVVISO.

Gli eredi del defunto notaio Giuseppe Sanchez, da Carini, hanno domandato al Tribunale civile di Palermo l'ordine di potere svincolare la cauzione del suddetto notaio. Ciò si fa noto per chiunque avesse diritto a ripetere sulla cauzione notarile anzidetta. 1740

AVVISO.

Il sottoscritto fa noto che, non facendo più parte della famiglia il suo figlio Ormisda, perciò qualunque atto il medesimo possa fare, come firme di cambiali od atti privati, ecc., non sarà per conseguenza riconosciuto dal suddetto, invocando perciò le vigenti leggi. In fede, ecc.

Roma, 5 aprile 1884.

1977 DOMENICO DONATI.

(2ª pubblicazione)

AVVISO.

Con decreto 22 febbraio 1884, il Regio Tribunale civile e correzionale di Lecco mandò al sig. pretore di Lecco, a sensi dell'art. 23 Codice civile, di assumere informazioni sul conto di Gaspare Rivolta fu Giuseppe, già domiciliato in Lecco. 1200

(1ª pubblicazione)

AVVISO.

Si rende noto che in seguito a ricorso inoltrato da Grattarolo Francesca di Giacomo, residente in Frassineto Po, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 9 dicembre 1882, emanò sentenza il Tribunale civile di Vercelli, in data 16 febbraio 1884, registrata a debito il 28 stesso mese al n. 110, colla quale venne dichiarata l'assenza del predetto Giacomo Grattarolo fu Guido e Domenica Bistolfo, nato il 6 marzo 1824 in Vercelli, ove ebbe l'ultima residenza, di professione muratore.

Ciò a termine dell'articolo 23 del Codice civile. 1936

Vercelli, 15 marzo 1884.

AVVISO.

A norma di legge si rende di pubblica ragione

Che con istromento per atti del sottoscritto notaio, in data 18 marzo milleottocentottantaquattro, registrato a Roma il trentuno successivo, al registro 77, n. 2013, si è costituita una società in accomandita semplice fra i signori Francesco Ciocci fu Luigi, romano, domiciliato via Giulio Romano, n. 23, avvocato Celestino Valsecchi di Pasquale, nato a Nizza Marittima e residente in Torino, Enrico Scaglia fu Giovanni, di Voghera, domiciliato in Roma, via Pontefici, n. 49, sotto la ragione sociale *Enrico Scaglia e Compagni, forn. Hoffmann*, con sede in Roma, nell'abitazione del signor Scaglia, attualmente in via de' Pontefici, numero 49.

Il signor Enrico Scaglia è il socio accomandatario e gerente illimitatamente responsabile verso i terzi, ed ha uno stipendio fisso di lire cinquecento mensili, oltre la quota di utili di che appresso.

La Società ha per oggetto la costruzione di una fornace e la fabbricazione di materiali laterizi e la vendita di essi.

Il capitale della Società è fissato in lire duecentomila, diviso come appresso:

Il signor Scaglia lire ventimila;

Il signor Ciocci lire centomila;

Il signor Valsecchi lire ottantamila.

Il signor Ciocci, per la sua quota, ha immesso nella Società, nello stato in cui si trova, e con l'acqua di cui è dotato, e per il valore di comune accordo attribuitogli di lire centomila,

un appezzamento di terreno, parte in piano e parte in monte, posto fuori porta Angelica, in contrada Valle dell'Inferno, con ingresso al n. 2, di metri quadrati 65,000.

Le altre lire centomila, nelle stabilite proporzioni, i signori Valsecchi e Scaglia si sono obbligati versarle in danaro contante, ad ogni richiesta della gerenza.

La parte di ciascun socio, negli utili e nelle perdite, sarà in proporzione del capitale immesso nella Società.

La Società avrà la durata di anni venticinque, a cominciare dal giorno in cui si è col detto istromento costituita, salvo ai soci di prorogarla.

Dallo studio notarile, via Uffici del Vicario, n. 18, addì primo aprile milleottocentottantaquattro.

Dott. ENRICO CAPO not.

Presentato addì primo marzo 1884, ed iscritto al n. 68 reg. ordine, al num. 41 registrazione, ed al num. 25 reg. Società, vol. 1°, n. 41.

Roma, il 1° aprile 1884.

Il cancelliere del Trib. di commercio REGINI. 1935

AVVISO.

Con atto del dì trentuno del mese di marzo 1884, recognito avv. Niccolò Bicchierai, registrato in Firenze il giorno 2 aprile 1884, al n. 1970, il signor Cesare del fu Luigi Fabbri comprò dal signor Arturo Bedini, per il prezzo di lire diecimila ottocentottanta, le masserizie, il mobiliare e le merci esistenti nella taberna ad uso di merceria posta in Firenze, nella via Maggio, numero 17.

Il detto prezzo, quanto a lire duemila, fu soddisfatto contestualmente alla stipulazione del mentovato atto, e quanto ad ogni rimanente, in lire ottomila ottocentottanta, fu convenuto doversi pagare nelle mani del venditore, trascorsi giorni quindici dalla inserzione e pubblicazione del presente estratto, acciò qualunque interessato abbia possibilità di sperimentare i propri diritti nei modi di ragione.

AVVISO.

Riferisco io sottoscritto usciere addetto al R. Tribunale civile e correzionale di Velletri che, ad istanza dell'Amministrazione del Demanio, rappresentata dalla R. Intendenza di finanza di Roma, e per essa del signor Senesi Eugenio, nella sua qualità di ricevitore del registro in Terracina, incaricato per la riscossione, che elegge domicilio nel proprio ufficio,

Contro

D'Isa Achille, Maria, Giovanni fu Giuseppe, D'Isa Luigi, rappresentato dalla madre De Rossi Vincenza vedova D'Isa; D'Isa Ascenza fu Giuseppe, i primi dimoranti in Roma e quest'ultima in Terracina, che sotto il giorno nove (9) novembre 1883 venne da me infrascritto usciere notificato un intimo di mano-regia ai detti signori D'Isa, mediante affissione di due copie alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria e consegna di una copia al Ministero Pubblico, stante gli incogniti domicilio, residenza e dimora di essi intimati, a forma e per gli effetti dell'art. 141 della Procedura civile, col quale si ingiungeva ad essi D'Isa e si faceva preceuto di soddisfare nell'ufficio del registro di Terracina la somma di lire 3083 85 per interessi (oltre alla annata in corso) alla ragione del 5 0/0 all'anno sulla somma di lire 6852 96, residuo prezzo di casa venduta dal patrimonio Tartagliani al fu D'Isa Michele, notificandogli che se entro il termine di giorni otto dall'intimazione del presente atto non soddisferà l'indicato debito insieme alle spese, si sarebbe rilasciata l'ordinanza esecutiva di mano-regia a forma di legge.

Velletri, 22 marzo 1884.
1949 PIETRO ROCCASECCA usciere.

(2ª pubblicazione)

BANDO PER VENDITA GIUDIZIALE.

Avanti il Tribunale civile di Civitavecchia, ad istanza degli illustrissimi signori marchesi Guglielmi, rappresentati dall'avv. A. D'Eramo. A carico del signor conte Ranieri Falsacappa, di Corneto Tarquinia,

Nel giorno di mercoledì 7 maggio prossimo venturo, verranno posti allo incanto i seguenti fondi rustici, siti nel territorio di Corneto Tarquinia.

1. Terreno in mappa sez. 2ª, vocaboli Vallegata, Campo Magliano, Procuojo, ai numeri 23, 24 sub. 1 e 2, 98 sub. 1 e 2, 99 sub. 1 e 2, 100, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 418, 419, 461, 462, 463, 464, 465, al prezzo d'incanto di lire 49,070.

2. Terreno in mappa sez. 2ª, vocaboli Sterpeto, Ronchese, ai numeri 63 sub. 1, 2, 3, 64, 65, 119, 120, 124, 125 sub. 1, 2, 126, 156, 167, 172, al prezzo d'incanto di lire 28,831.

3. Terreno in mappa sez. 13, vocabolo Mignone, al numero 13 sub. 1, 2, al prezzo d'incanto di lire 3340.

4. Terreno in mappa sez. 25, coi vocaboli Meledra, Mignone, Pian di Boaro, fosso della vite, ai numeri 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 92, 192, 184, 118, 119, 137, 139, 140, 141, 185, 186 sub. 1, 2, 187, al prezzo d'incanto di lire 27,981.

Le condizioni della vendita sono descritte nel bando depositato nella cancelleria del Tribunale suddetto e nelle segreterie comunali di Civitavecchia e Corneto Tarquinia.

AVV. A. D'ERAMO.

ISTANZA per dichiarazione di assenza.

(2ª pubblicazione)

In seguito a ricorso di Zanello Carlo e Maria di Silvestro e di Torchio Margherita, moglie di Silvestro Zanello, tanto in proprio che qual legale rappresentante i suoi figli minori Pietro e Giuseppe di Silvestro Zanello, residenti a Pianceri, ammessi al beneficio dei poveri con decreto, 19 gennaio 1884, onde sia dichiarata l'assenza di Zanello Silvestro e Bonifacio, padre e figlio, già residenti a Pianceri, il Tribunale civile di Biella, con suo decreto 2 febbraio 1884, mandò assumersi informazioni per accertare se i presunti assenti non abbiano eletto procuratore; da quanto tempo abbiano i suddetti Zanello cessato di comparire sul luogo di loro domicilio; da quanto tempo non si abbiano notizie di essi, e quali siano tutti i loro eredi presunti.

GIACHETTI CAUS. CARLO.

Il presidente del Tribunale di Biella, Visto il sovra esteso ricorso sottoscritto dal causidico collegiato Carlo Giachetti, quale rappresentante legale dei poveri Zanello Carlo e Maria di Silvestro e della Torchio Margherita, moglie dell'anzidetto Zanello Silvestro; Visto l'ultimo alinea dell'art. 23 del Codice civile, e l'art. 6, n. 5 della legge sul gratuito patrocinio dell'8 dicembre 1865, n. 2627,

Ordina che il provvedimento del Tribunale 2 febbraio 1884, col quale si mandarono assumersi informazioni al riguardo dei presunti assenti Zanello Silvestro e Bonifacio, padre e figlio, già residenti a Pianceri (Novara), sia per due volte pubblicato coll'intervallo di un mese nel Giornale degli annunzi giudiziari di questo distretto e nel Giornale ufficiale del Regno. Biella, 25 febbraio 1884.

Per il presidente BRECIO.

ELIA vicecanc.

Per copia conforme,

GIACHETTI CAUS. CARLO.

Visto per autentica, Biella, 27 febbraio 1884.

1265 ELIA vicecanc.

Prefettura della Provincia di Torino*Avviso di seguito deliberamento.*

Negli incanti tenuti oggi in quest'ufficio, a tenore dell'avviso del Ministero dell'Interno, in data 1° marzo p. p., per lo appalto del Servizio di fornitura delle carceri giudiziarie della provincia di Torino pel quinquennio 1885-89,

ebbe luogo il deliberamento dell'appalto stesso al prezzo di centesimi sessantaquattro per ognuna delle giornate di presenza utili dei detenuti.

Il termine utile per fare offerte di ribasso non minori del ventesimo del prezzo suddetto di deliberamento è fissato in giorni 16, e scadrà perciò alle ore 12 meridiane di giovedì 17 corrente.

Torino, 1° aprile 1884.

1959

Il Segretario di Prefettura: E. LEGNANI.

Congregazione di Carità in Cremona*Avviso di delibera provvisoria.*

Si rende noto che l'appalto per la costruzione di una stalla pei bovini, scuderia, tre case coloniche, muro di cinta, portici, barchessali, concimaia coperta, ed altre opere accessorie nella cascina Fossadoldo in Castelverde, di cui all'avviso d'asta 20 marzo p. p., n. 200, venne con verbale d'oggi provvisoriamente deliberato per lo sconto del 13 03 00 (tredici e tre per cento), sull'importo peritale complessivo di lire 55,633 35.

Il termine per l'ulteriore sconto, non minore del ventesimo sul prezzo di provvisoria delibera, è fissato a giorni otto da oggi, e andrà quindi a scadere il 10 corrente, alle ore 3 pomeridiane.

Le offerte debbono accompagnarsi col deposito di lire 4000 (lire quattromila).

Cremona, 2 aprile 1884.

Il Presidente: GRASSELLI.

1956

Il Segretario: A. FERRI.

Banca Provinciale Nissena

SEDE IN CALTANISSETTA

Capitale nominale lire 250,000 — Capitale versato lire 247,450

Valore nominale azione lire 50

Avviso.

Col giorno 8 del corrente mese, avrà luogo in seconda convocazione la riunione dell'assemblea generale degli azionisti della Banca provinciale Nissena per trattare gli oggetti seguenti:

Ordine del giorno:

1. Relazione della Giunta d'amministrazione per le operazioni eseguite nel 2° semestre 1883;

2. Dividendo 2° semestre 1883.

A termini dell'art. 35 dello statuto hanno diritto d'intervenire all'assemblea generale degli azionisti tutti i soci che possedessero venti azioni nominali.

Potrà farvi parte quel socio che possedendo azioni al portatore da raggiungere il numero di venti, ove non ne abbia nominali, ne facesse deposito nella cassa della Banca tre giorni prima della riunione.

1982

Il Direttore: BARTOCCELLI barone ANTONINO.

REGIO COMMISSARIATO**PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO DI ROMA**

Si fa noto al pubblico che alle ore dieci antimeridiane del giorno 23 aprile 1884 si terrà, presso questo Regio Commissariato, un'incanto a candola vergine per la vendita del lotto 871, composto di bene stabile, di provenienza della Cappellania Pacetti, nella chiesa di Santa Bibbiana, amministrata dal Capitolo di Santa Maria Maggiore.

Descrizione dello stabile.

Casa in Roma, in via di Ripetta, civici numeri 207 e 208, descritta in catasto al numero 181 di mappa del rione IV, Campo Marzio, per piani cinque e vani trenta in complesso, con una rendita imponibile di lire 3150, intestata agli eredi di Pietro Lanciani, affittuari, erroneamente dichiarati utilisti.

Confina con la via suddetta e con le proprietà di Paritelli Adriano, Nelli Giuseppe e dell'Ospedale di San Giacomo, enfiteutico a Martinori Pietro, salvi altri ecc.

Con istromento 16 luglio 1840, nei rogiti Monti, fu affittato per anni ottanta, decorribili dal 1° dell'anzidetto mese di luglio, e per l'anno corrisposta di lire 430, con obbligo all'affittuario del pagamento delle tasse, e di eseguire dei molti e grandi miglioramenti al fabbricato, i quali al cessare dell'affitto, nel 30 giugno 1920, dovranno cedere in favore del proprietario.

Per gli altri patti leggasi l'istromento precitato, la cui copia è visibile, insieme al capitolato di vendita, negli uffici del R. Commissariato.

Prezzo d'incanto lire 15,000 — Deposito per cauzione delle offerte lire 1500 — Minimum delle offerte in aumento del prezzo d'incanto lire 100.

Roma, 30 marzo 1884.

1940

Il Reggente il R. Commissariato: CLER.

MUNICIPIO DI TERAMO

1934

Giusta risulta dal processo verbale della 24° estrazione eseguita il 1° aprile 1884, le obbligazioni di lire 500 nominali del prestito 1872 della città di Teramo, estratte ed ammesse al rimborso alla pari col 1° aprile detto, portano i numeri seguenti:

971 933 756 597 739 990 546 283 824.

GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI ROMA*Avviso di provvisorio deliberamento d'appalto (N. 17).*

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 24 marzo 1884, per la

Costruzione in Castel Sant'Angelo in Roma di due tettoie per il ricovero dei materiali di esercitazione, in consegna al 15° reggimento artiglieria, per l'ammontare di lire 20,000, nel termine di giorni 50 (cinquanta).

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 1 30 per 010.

Si avverte quindi che il termine utile (fatali) per presentare le offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sull'ammontare netto risultante in lire 19,740 scade a mezzodi del giorno 10 aprile 1884, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda di fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta dev'essere presentata a questa Direzione nelle ore d'ufficio, e dalle 9 antim. alle 12 meridiane del giorno 10 aprile 1884.

1967

Roma, li 4 aprile 1884.

Per la Direzione

Il Segretario: C. V. MERLANI.

Direzione di Commissariato Militare

DELLA DIVISIONE DI BRESCIA (4^a)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 4).

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 24 marzo, num. 3 d'ordine, per la provvista di quintali 5000 grano nostrale occorrente al

Panificio militare di Brescia,

è stato deliberato in incanto d'oggi ai seguenti prezzi:

Lotti n. 40, pari a quintali 4000, a lire 24 88 al quintale;

Lotti n. 10, pari a quintali 1000, a lire 24 87 al quintale.

In conseguenza si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia i fatali, per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scade il giorno 8 aprile alle ore due pomerid. (tempo medio di Roma), spirato il qual termine non sarà più accettata alcuna offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione di almeno un ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla della ricevuta comprovante di aver fatto il prescritto deposito nelle Tesorerie provinciali, come dal succitato avviso d'asta.

Le offerte devono essere presentate a questa Direzione, ovvero alle altre Direzioni o alle Sezioni di Commissariato militare del Regno.

In quest'ultimo caso dovranno essere presentate in tempo utile, affinché la Direzione appaltante possa ricevere ufficialmente dalle altre Direzioni o dalle Sezioni di Commissariato militare, prima dello scadere del termine, la migliore fra quelle presentate.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio di asta, con sigillo a ceralacca, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per la scadenza dei fatali, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Sono dichiarate nulle le offerte mancanti della firma o sigello a ceralacca, che non pervengano prima della scadenza dei fatali, quelle contrarie alle condizioni generali stabilite dal precedente avviso d'asta, n. 3, e dai capitoli d'onori visibili in tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare, e quelle fatte per telegramma.

Lo invio delle offerte per parte delle Direzioni o Sezioni suddette non implica veruna accettazione, nè obblighi di sorta nella Direzione appaltante, la quale accetterà soltanto la migliore fra quelle che riceverà in tempo utile, e ad offerte eguali quella che fu presentata prima, o se presentate alla stessa ora, quella che verrà estratta a sorte.

A Brescia, addì 3 aprile 1884.

Per detta Direzione

1964

Il Sottotenente Commissario: FERNIGOTTI.

Intendenza di Finanza in Roma

Avviso d'Asta per l'appalto dello spaccio all'ingrosso in Roma, II rione Trevi.

In esecuzione dell'articolo 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei sali e tabacchi lavorati, approvato con Regio decreto 22 novembre 1871, n. 549, e modificato col R. decreto 22 luglio 1880, n. 5557, deve procedersi nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Roma, II rione Trevi.

Riuscito infruttuoso il primo esperimento d'asta tenutosi il giorno 25 marzo p. p. negli uffici dell'Intendenza di finanza di Roma, si fa noto che il giorno 23 aprile corrente, alle ore 2 pomeridiane, si procederà ad un secondo esperimento ad offerte segrete.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali dal magazzino di deposito in Civitavecchia, ed i tabacchi dal magazzino di deposito in Roma.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Al medesimo sono assegnate le rivendite del II rione Trevi, e quelle dei quartieri rione I, Monti, posti fra via di Termini, piazza dell'Esedra, via Nazionale, via del Boschetto, via Madonna dei Monti, Tor dei Conti, piazza delle Carrette, via del Colosseo, Foro Romano, via Marforio, via Ripresa dei Barberi, via Foro Traiano, piazza Magnanapoli, via del Quirinale, via Venti Settembre fino alla piazza San Bernardo e dei quartieri del rione III, Colonna, posti fra via e Porta Salara, via S. Basilio, via del Tritone, via Due Macelli, via Capo le Case, via di Porta Pinciana fino alla detta Porta.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

a) Pel sale	<table border="0"> <tr> <td>Comune</td> <td rowspan="3">} Quint. 2939 equivalente a</td> <td rowspan="3">L. 174,300</td> </tr> <tr> <td>Macinato</td> </tr> <tr> <td>Raffinato</td> </tr> <tr> <td>Pastorizio</td> <td>Quint. 3 id.</td> <td>> 0,036</td> </tr> </table>	Comune	} Quint. 2939 equivalente a	L. 174,300	Macinato	Raffinato	Pastorizio	Quint. 3 id.	> 0,036
Comune	} Quint. 2939 equivalente a	L. 174,300							
Macinato									
Raffinato									
Pastorizio	Quint. 3 id.	> 0,036							
In complesso Quintali	2942 del complessivo importo	L. 174,336							
b) Pei tabacchi	<table border="0"> <tr> <td>Nazionali</td> <td rowspan="2">} Quintali 794 pel complessivo importo L. 785,000</td> </tr> <tr> <td>Esteri</td> </tr> </table>	Nazionali	} Quintali 794 pel complessivo importo L. 785,000	Esteri					
Nazionali	} Quintali 794 pel complessivo importo L. 785,000								
Esteri									
In complesso quintali	794 pel complessivo importo L. 785,000								

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative vengono accordate provvigioni a titolo d'indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa, distintamente per i sali e per i tabacchi. Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 3 39 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei sali, e di cent. 32 per ogni cento lire sul prezzo d'acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativamente di lire 8455.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 6655, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1800, la quale, coll'aggiunta del reddito dell'esercizio di minuta vendita, calcolata in lire 2600, ammonterebbe in totale a lire 4400, che rappresentano il beneficio dello spacciatore.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle, e presso l'Intendenza di finanza in Roma.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

In sali pel valore di	L. 10,000
In tabacchi pel valore di	> 16,000

E quindi in totale L. 26,000

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto alla Intendenza di finanza in Roma.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese su carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative tanto per i sali quanto per i tabacchi;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 2200 a termini dell'articolo 3 del capitolato d'onori.

Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo;

4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentesi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo, sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal relativo capitolato, a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, sempre che sia inferiore o almeno uguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato d'onori. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione, saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni quindici l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quella per l'inserzione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Roma, 5 aprile 1884.

1996

L'Intendente: TARCHETTI.

Banca di Prestito Popolare in Minervino Murge

Capitale sociale sottoscritto e versato lire 60,000.

L'assemblea generale della suddetta Società anonima è convocata pel giorno 27 aprile 1884, alle ore 10 a. m., nel già palazzo Episcopale.

Ordine del giorno:

1. Resoconto per l'esercizio 1883 e bilancio consuntivo;
2. Relazione dei sindaci;
3. Nomina del cassiere;
4. Aumento del capitale sociale.

1948

Il Presidente: METELLO CORSI.

ESATTORIA CONSORZIALE DI FRASCATI

Avviso per vendita coatta d'immobili.

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che ad ore 10 antimeridiane del giorno 26 aprile 1884, nel locale della Pretura, con l'assistenza degli illustrissimi signori pretore e cancelliere della Pretura di Frascati, si procederà alla vendita a pubblico incanto degli immobili appresso descritti, ed appartenenti ai sotto notati contribuenti, debitori dell'esattore che fa procedere alla vendita.

Comune di Frascati.

1. Mosca Gaetano e Giovan Battista fu Pio — Libera proprietà della casa in via San Rocco, ai civici numeri 11, 12, composta di tre piani in cinque vani, cui confinano Valenti Gaetano fu Pietro e Loquenzi Giovanni fu Ludovico, segnato in catasto coi numeri di mappa 858 ed 859, sezione 1^a, dell'estimo imponibile di lire 187 50, e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 1828 20.

Comune di Monte Compatri.

2. Papa Giovanni fu Giovan Battista — Utile dominio del terreno seminativo in contrada Pallotta, cui confinano Rapa Giovanni fu Giovan Battista, Pastorini Alfonso fu Giuseppe e confine territoriale, segnato in catasto con n. 3218 di mappa, estensione 1 62, sezione 1^a, del reddito imponibile di scudi 0 63, e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 2 10.

3. Missori Pietro Paolo fu Agostino ed altri — Utile dominio del terreno seminativo contrada I Prati, cui confinano Missori Salvatore fu Giuseppe, strada, Missori Pietro Paolo fu Agostino e Missori Augusto fu Giuseppe da due lati, segnato in catasto col numero di mappa 574, sez. 1^a, estensione 55, del reddito imponibile di scudi 2 16, e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 6 60.

4. Moreschi Maria fu Antonio — Libera proprietà della casa, porzione del primo piano, composta di due vani in via dello Stradone, al civico num. 162, cui confinano Mercatelli Leandro fu Francesco, area pubblica da due lati, Moreschi Arcangelo fu Pietro, Mastrosini Giuseppe fu Salvatore, segnato in catasto con numero di mappa 3834 sub. 2, sez. 1^a, del reddito imponibile di lire 52 50, e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 511 80. I fondi segnati coi numeri 2 e 3 sono responsivi al principe Borghese.

L'aggiudicazione verrà fatta al migliore offerente. Le offerte devono essere garantite da un deposito in denaro, corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per ciascuno immobile, nè al primo incanto possono essere minori del prezzo minimo assegnato a ciascun immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi all'aggiudicazione, e più pagare tutte le spese d'asta, di registro e contrattuali.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto il primo di questi avrà luogo il 3 maggio 1884 ed il secondo nel giorno 10 maggio 1884, nel luogo ed ore suindicati.

Frascati, li 2 aprile 1884.

1971

Per l'Esattore — Il Collettore: N. POLIZIANI.

Prestito del Municipio di Recanati

Elenco delle n. 75 obbligazioni rimborsabili per l'intero loro valore nominale in seguito all'estrazione ventunesima fatta il 1° aprile 1884.

22	62	96	105	145	572	636	688	753	960
997	1059	1121	1142	1212	1228	1255	1329	1356	1365
1505	1586	1633	1653	1727	1770	1835	1898	1950	1995
2073	2168	2180	2243	2348	2357	2380	2385	2409	2467
2527	2536	2550	2553	2556	2584	2672	2774	2900	3034
3042	3111	3113	3196	3226	3250	3369	3373	3446	3565
3597	3752	3788	3886	3888	3909	4182	4297	4376	4393
4407	4504	4540	4799	4878.					

Le obbligazioni portanti i numeri sopra enunciati, previa l'opportuna verifica per parte dell'ufficio municipale, saranno rimborsate a vista dalla Cassa comunale di Recanati.

Dalla Residenza municipale di Recanati, il 1° aprile 1884.

1989

Il Sindaco: V. ORTOLANI.

Regia Prefettura di Rovigo*Avviso di seguito deliberamento.*

Nell'asta tenuta oggi in questa Prefettura, giusta avviso del Ministero dell'Interno 1° marzo p. p., l'appalto del servizio di fornitura alle carceri giudiziarie della provincia di Rovigo venne aggiudicato provvisoriamente col ribasso del 0 0125 sul dato di diaria di lire 0 69, riportato nella colonna terza della tabella inserita nel suddetto avviso Ministeriale.

A termini dell'articolo 98 del vigente regolamento di Contabilità, si prevede che fino alle ore 12 meridiane del giorno di giovedì 17 aprile corrente potranno essere fatte offerte di miglioria non minori del ventesimo sulla somma di detto deliberamento risultante in lire 0 6775.

Le offerte dovranno essere corredate dei certificati di moralità e di idoneità, ed accompagnate dalla ricevuta di una Regia Tesoreria provinciale comprovante il deposito provvisorio di lire 4000 in valuta legale.

Le condizioni generali e speciali dell'appalto sono indicate nel citato avviso Ministeriale, non che nel capitolato d'oneri 15 luglio 1871.

Rovigo, addì 1° aprile 1884.

1991

Il Segretario delegato: A. MAZZAROLI.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la lettera dell'ufficio del Genio civile del 28 marzo 1884, nn. 2177/1210, con cui si notifica essere stato disposto il collaudo dei lavori della strada comunale obbligatoria dal comune di Morlupo per Leprignano, appaltata al signor Raffaele Fazio;

Veduto l'articolo 360 della legge sui lavori pubblici, allegato F di quella 20 marzo 1865, n. 2248;

Veduto l'art. 84 del regolamento approvato col R. decreto 19 dicembre 1873, n. 2854,

Notifica:

Tutti coloro che vantassero crediti contro il suindicato appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi, o per effetto dei lavori eseguiti, potranno presentare i loro titoli o a questa Prefettura, o al signor sindaco di Morlupo, entro i trenta giorni successivi a quello in cui il presente sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Decorso tale termine, non si farà più luogo a procedere per tali crediti nei modi indicati nell'art. 361 della precitata legge, e dovranno i creditori agire col mezzo dei magistrati ordinari e nelle forme stabilite dalla Procedura civile.

Roma, addì 4 aprile 1884.

1966

Per il Prefetto: RITO.

Intendenza di Finanza in Avellino**Avviso.**

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 13, situata nel comune di Avellino (Piano d'Ardine), assegnata per le leve al magazzino di Avellino, e del presunto reddito lordo di lire 409 54.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2°).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchio, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Avellino, addì 27 marzo 1884.

1901

L'INTENDENTE.

PRESTITO AD INTERESSI della Città di Castellammare di Stabia

Trentasettesima Estrazione 31 marzo 1884

SERIE A — NUMERI ESTRATTI:

14 30 125 395 543 558 652 698 716 1084 1158
1353 1395.

Le suddette obbligazioni estratte sono rimborsabili con lire 300 dal 1° maggio prossimo in

Castellammare Stabia, presso la Napoli, Onofrio Fanelli.

Cassa municipale.

Roma, presso F. Wagnière et C.

Firenze, presso Justin Bosio.

Torino, presso U. Geisser et C.

I couponi A e B, scadenti il 30 aprile prossimo, sono pagabili presso le stesse Case.

Le obbligazioni Serie A, precedentemente estratte e non ancora presentate, non hanno diritto al pagamento dei couponi scaduti o da scadere.

Castellammare Stabia, 31 marzo 1884.

Il Sindaco: GRECO.

L'Assessore: TUTINO.

1914

Il Segretario: MILONE.

Amministrazione Provinciale di Roma

Appalto dei lavori di correzione di un tratto della strada Consonziana Prenestina Nuova nella località denominata La Palombara presso Genazzano.

Avviso d'Asta.

Innanzi l'ill.mo signor prefetto, presidente della Deputazione provinciale, o di chi lo rappresenta, il giorno 19 del corrente mese di aprile, alle ore 12 meridiane, nella segreteria della Deputazione, situata nel palazzo della Provincia, in piazza dei Ss. Apostoli, si procederà al primo esperimento di asta, col metodo dei partiti segreti, per l'appalto dei suddetti lavori importanti lire 14,583 95, come al capitolato dell'ufficio tecnico, osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Le schede di offerta, scritte in carta da bollo da lira una e debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti, dovranno contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire sul prezzo suindicato.

Per essere ammesso all'esperimento d'asta ciascun concorrente dovrà presentare un certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale di Roma, o del R. Corpo del Genio civile, di data non anteriore di sei mesi al giorno dell'incanto.

A garanzia provvisoria degli atti d'asta, dovrà ciascuno dei concorrenti depositare, contemporaneamente alla scheda, lire 400 in moneta avente corso legale, e per cauzione definitiva a garanzia del contratto dovrà l'aggiudicatario depositare all'atto della stipulazione in moneta come sopra, ovvero in rendita consolidata al corso di Borsa del giorno antecedente a quello in cui avrà luogo la stipulazione, una somma corrispondente al decimo del prezzo pel quale sarà definitivamente aggiudicato l'appalto.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese d'asta, registro, bollo e copie del contratto.

Il capitolato è visibile nella segreteria della Deputazione dalle ore 9 ant. alle 3 pom. di ciascun giorno, esclusi i festivi.

Roma, li 3 aprile 1884.

1953

Il Segretario generale: A. BOMPIANI.

SUNTO DI CITAZIONE
a senso e per gli effetti dell'art. 142
Codice di procedura civile.

Avanti il R. Tribunale di commercio di Roma,

Ad istanza della ditta bancaria Gallarati e C., di Roma, domiciliata elettivamente presso l'avv. O. Santarelli (via della Mercede, 54), suo procuratore,

Io sottoscritto usciere del Tribunale suddetto ho citato a comparire all'udienza 17 maggio p. v., all'ora 4 meridiana, il signor W. Welton J., domiciliato in Roma, ed il sig. Henry Joseph Holzschuch, proprietario, domiciliato a Parigi (Francia), Hôtel Chatam, per averli solidalmente condannati, con sentenza provvisoriamente esecutiva, al pagamento di lire 5000, ammontare di effetti cambiari emessi nell'interesse della Società William Welton fils e C., scaduti e non soddisfatti, interessi e spese.

Roma, li 5 aprile 1884.

1970

CAMILLO MUZIO usciere.

(2° pubblicazione) 1692

AVVISO.

Si porta a notizia di chiunque può avervi interesse che i signori Bonetti Maria, Antonio, Clotilde fu Angelo, maggiorenti, e Pelizzari Rosa fu Giovanni vedova Bonetti, per sé e quale avente la patria potestà dei minori suoi figli Giovanni, Paolina e Chiarina Bonetti fu Antonio, tutti in rappresentanza del fu Angelo Bonetti quondam Antonio era notaio residente in Anfo, decesso in Salò il 2 settembre 1883, hanno presentato nel giorno 16 corrente al Tribunale civile e correzionale di Salò domanda di svincolo della cauzione prestata per l'esercizio notarile, e ciò per quelle opposizioni alle quali ognuno credesse avere diritto.

Salò, li 17 marzo 1884.

Per i suddetti eredi fu Angelo Bonetti
LIGASACCHI AVV. AGOSTINO.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.